

AGGIORNAMENTO NORMATIVO DICEMBRE 2021

A cura di: AM.SA s.r.l – Via Malherbes n. 14 – 11100 AOSTA

e-mail: info@am-sa.it sito: www.am-sa.it

Normativa in materia di carattere ambientale

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199
«Incentivi alle energie rinnovabili»
[Ambiente]

Con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, è divenuta vigente l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Nell'evidenziare gli incentivi alle rinnovabili elettriche e al biometano, le norme per le nuove formule di autoconsumo, la disciplina per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti, si segnala in particolare l'art. 26, ove si prevede per i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti l'obbligo dell'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III di tale normativa.

Tali disposizioni, sempre in base all'art. 26 di tale nuova disposizione, si applicano agli edifici che rientrano nella definizione di beni culturali (Parte seconda del D.lgs. 42/2004), nonché gli edifici di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c) (ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del D.lgs. 42/2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) nonché quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. L'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio; viene previsto che non sono soggette all'obbligo le costruzioni negli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee e nel caso di impossibilità tecnica di adeguare gli impianti.

Normativa in materia di sicurezza

Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 9 dicembre 2021

«Condizioni per adottare il provvedimento di sospensione in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all'Allegato I del d.lgs.81/2008, come modificato dal DL 146/2021»

[Sicurezza]

Per fornire utili chiarimenti e indicazioni in merito alle novità contenute nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dopo la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, ha pubblicato la nuova circolare n. 4 del 9 dicembre 2021.

Infatti la circolare n. 3/2021, che si era soffermata sulle modifiche apportate dal decreto fiscale all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (TUSL), aveva rinviato ad una successiva nota le istruzioni inerenti le violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all'Allegato I del d.lgs.81/2008, come modificato dal DL 146/2021.

La nuova circolare n. 4/2021 ha per oggetto: "decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - 'Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro' - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)".

Normativa in materia di antincendio

Decreto del Ministero dell'Interno del 24 novembre 2021

«Norme tecniche prevenzione incendi»

[Antincendio]

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021 il Decreto 24 novembre 2021 del Ministero dell'Interno, recante **"modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi"**.

Il Decreto Ministeriale entra in vigore il 1 gennaio 2022.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del DM 24 novembre 2021, per le attività sottoposte alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte con il predetto provvedimento, ovvero alle stesse già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.

Le modifiche riguardano:

1. capitolo G1 della sezione G
2. numerosi punti della sezione S comprese molte tabelle
3. numerosi punti della sezione V.